

**COMUNE DI MACHERIO***(Provincia di Monza e della Brianza)*Via Visconti di Modrone, n. 39 – c.a.p. 20846 – [segreteria@comune.macherio.mb.it](mailto:segreteria@comune.macherio.mb.it)**ORDINANZA SINDACALE NR. 65 DEL 28-11-2017****NORME PER LO SGOMBERO NEVE**

- Considerato che in caso di eccezionali condizioni meteorologiche o di abbondanti nevicate può sussistere pericolo per la sicurezza pubblica e per l'incolumità dei cittadini;
- Ritenuto di dover impartire norme atte a prevenire eventuali incidenti,
- Preso atto della necessità di porre i mezzi spazzaneve in condizioni di operare agevolmente durante le operazioni di sgombero del manto nevoso dalla rete viaria cittadina;
- Visto il vigente Regolamento di Polizia Urbana per lo sgombero della neve;
- Visti gli artt. 16 della Legge 689/1981 e 7bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
- Visto il D.Lgs n. 285/1992 e s.m.i.

**ORDINA**

Per i motivi espressi in premessa, a far data dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della presente ordinanza e sino a tutto il 30 aprile 2018 a tutti i proprietari, conduttori, amministratori ed a vario titolo occupanti di unità immobiliari private i titolari di attività produttive/commerciali:

- Sulle strade e vie cittadine interessate dalle operazioni di rimozione della neve, è vietata la sosta di tutti i veicoli durante lo svolgimento dei lavori di sgombero; potranno altresì essere predisposti, se ritenuti necessari dall'autorità competente, divieti di transito estesi a tutte le categorie di veicoli lungo i tratti stradali cittadini interessati dalle operazioni di rimozione della neve;
- Durante e dopo le nevicate i proprietari e/o gli amministratori degli immobili prospicienti strade ed aree soggette a pubblico passaggio, sono invitati a mantenere sgombero dalla neve il marciapiede ovvero, qualora non esista marciapiede, un congruo spazio (minimo ml. 1.50 sufficiente cioè a garantire il transito di pedoni e disabili) lungo l'intero fronte delle rispettive proprietà;
- In caso di gelate i medesimi soggetti sono altresì invitati a garantire la completa fruibilità dell'area pubblica (marciapiede o congruo spazio nei termini indicati al precedente punto) antistante la rispettiva proprietà provvedendo a spargervi sale e sabbia (ovvero altri analoghi idonei materiali); in tal senso è fatto altresì obbligo di non gettare/spargere acqua o altri liquidi che a causa delle basse temperature possano generare la formazione di ghiaccio;
- Gli accessi carrai, i balconi e i davanzali dovranno essere sgomberati (sempre garantendo modalità di intervento consone ai normali canoni di sicurezza) prima o durante la spazzatura dei sottostanti tratti stradali. La neve rimossa non dovrà in ogni

caso invadere la carreggiata intralciando il transito veicolare ovvero ostruire in alcun modo i pozzetti di raccolta delle acque meteoriche o derivanti dallo scioglimento della neve medesima.

- I proprietari o gli amministratori degli immobili, sono tenuti ad assicurarsi che il manto di neve caduta non determini in alcun modo danno alla resistenza statica delle strutture portanti dei manti di copertura; l'eventuale scarico della neve sul suolo pubblico potrà avvenire esclusivamente previo benestare dell'Amministrazione Comunale e comunque effettuato con tutte le cautele affinché l'operazione non risulti pericolosa per la pubblica incolumità;
- In assenza di esplicita autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale è vietato in ogni caso depositare su area pubblica la neve proveniente dallo sgombero di proprietà private;
- La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel disposto della presente Ordinanza determina l'assoggettamento del responsabile alle sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti in materia, analogamente il medesimo soggetto sarà tenuto a rispondere della propria inottemperanza nelle opportune sedi nonché a risarcire ogni eventuale danno causato a terzi.

## INVITA

altresì i Cittadini, se non necessario, ad evitare il transito nelle zone alberate ovvero in corrispondenza di cornicioni e gronde caricate da cospicui strati di neve; analogamente viene comunque posta in evidenza la necessità di prestare la massima attenzione al fine di non incorrere in situazioni che possano determinare danno per l'incolumità personale.

## AVVERTE

che avverso al presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell'art. 3 della L.241/1990, ricorso al T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo Pretorio on –line comunale.

## DISPONE

la pubblicazione all'albo pretorio on line e sul sito web del Comune di Macherio, e nelle bacheche comunali e avviso sui pannelli a led informativi comunali.

Dalla Residenza Municipale li Novembre 2017



**IL SINDACO**  
Redaelli Mariarosa